



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
n. 3170/DecA/151 del 23.12.2009**

Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteorologici che si sono verificati sul versante orientale della Sardegna nel mese di settembre 2009, in particolare nelle giornate comprese tra il 23 e il 24, e che hanno causato ingenti danni alle strutture, alle attrezzature e alla produzione di imprese di pesca e acquacoltura operanti nei pressi e all'interno dello Stagno di San Teodoro. Attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 3/2006. Direttive di attuazione.

INDICE

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Tipologia dei danni indennizzabili**
- 3. Intensità dell'aiuto**
- 4. Portata finanziaria e localizzazione**
- 5. Soggetto responsabile dell'attuazione**
- 6. Presentazione della domanda di contributo**
- 7. Vincoli**
- 8. Altre Disposizioni**

1. Obiettivi generali

Le presenti direttive stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, a favore delle imprese società Stagno di San Teodoro s.p.a, cooperativa Peschiera Mare, cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea operanti nei pressi e all'interno dello Stagno di San Teodoro per far fronte ai danni causati dagli degli eventi meteorologici che si sono verificati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

sul versante orientale della Sardegna nel mese di settembre 2009, in particolare nelle giornate comprese tra il 23 e il 24.

2. Tipologia dei danni indennizzabili

Sono previsti indennizzi per i danni subiti alle strutture, alle attrezzature e alla produzione degli impianti di allevamento (prodotto perso negli impianti di allevamento).

3. Intensità dell'aiuto

Può essere concesso un aiuto fino a concorrenza dell'80%, a titolo di indennizzo, dei danni causati dall'evento eccezionale.

Deve essere evitata qualsiasi sovracompensazione pertanto l'indennizzo è calcolato a livello del singolo beneficiario.

Al fine del calcolo dell'indennizzo devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario.

Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.

4. Portata finanziaria e localizzazione

La disponibilità finanziaria destinata a far fronte ai danni causati, nell'anno 2009, alle imprese ittiche e a quelle operanti nel settore dell'acquacoltura, in forma individuale o collettiva, da eventi dichiarati calamità naturali ammonta ad € 1.000.000 (Legge Regionale 7 maggio 2009, n. 2).

I fondi sono stati trasferiti ad Argea Sardegna con Determinazione n. 175 del 18 marzo 2009.

5. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)", assumendo la responsabilità in ordine al rispetto della normativa comunitaria e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

nazionale di riferimento e provvede ai seguenti compiti: predisposizione della relativa modulistica e pubblicazione di apposito Avviso di apertura e chiusura dei termini per la presentazione della richiesta di indennizzo, istruttoria e valutazione della richiesta, elaborazione di una relazione istruttoria conclusiva, emanazione dell'atto per il provvedimento finale.

6. Presentazione della domanda di contributo

Le richieste di indennizzo potranno essere presentate solo dopo l'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione della misura di aiuto istituita dal Decreto assessoriale per il riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o dopo che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Possono presentare richiesta di indennizzo solo le seguenti imprese: società Stagno di San Teodoro s.p.a, cooperativa Peschiera Mare, cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea, che a seguito degli eventi meteorologici in oggetto hanno subito danni accertati e stimati dal competente Servizio territoriale di Argea Sardegna.

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo l'impresa interessata presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento. Argea Sardegna provvede a comunicare alle imprese interessate i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di indennizzo.

7. Vincoli

L'indennizzo non può essere concesso se viene accertato che l'impresa non ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

Il beneficiario delle misure di aiuto è obbligato ad ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo in cui è concesso l'aiuto. In caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo Argea Sardegna dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

8. Altre Disposizioni

Entro due mesi dall'attuazione della misura di aiuto, Argea Sardegna elabora e trasmette al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale una relazione conclusiva sull'attuazione della stessa.

L'Assessore

Andrea Prato